

Accordo Integrativo sulla cessione a titolo gratuito di "ferie solidali"

Il giorno 28.03.2017 le Parti negoziali composte da:

Delegazione trattante di Parte Pubblica:

Prof. R. Borchiellini

Dr. A. Tommasin

Prof. S. Corgnati

Prof. C. Germak

Prof. P. Poggiolini

Prof. M. Velardocchia

Prof. M.C. Zanetti

Dr.ssa L. Deorsola

Delegazione Sindacale:

Dr. F. Agostino (RSU)

Dr.ssa B. Ballauri (RSU)

Sig. L. Calia (RSU)

Sig.ra P. Camurati (RSU)

Dr.ssa E. Erle (RSU)

Dr. G. Forte (RSU)

Sig. A. Grassettonio (RSU)

Sig.ra P. Lai (RSU)

Ing. E. Norata (RSU)

Dr.ssa R. Rienzi (RSU)

Sig. E. Sturaro (RSU)

Sig. L. Todesco (RSU)

Sig.ra P. Lai (CONFSAL SNALS Univ.)

Sig.ra S. Zoppa (CSA di CISAL Università)




Sig. A. Grassettonio (FLCCGIL)


..... (FLCCGIL)


Sig.ra S. Andreotti (UIL RUA)

Sig. L. Giustolisi (USB)


Sig. P. Barisone (USB)













































Preso atto che il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo nella seduta del 30.03.2017 ha deliberato la sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di Accordo Integrativo sulla cessione a titolo gratuito di "ferie solidali", già sottoscritta dalla parti in data 28.03.2017, e che su tale ipotesi si è espresso positivamente il Collegio dei Revisori dei Conti in data 29.03.2017, le Parti procedono alla sottoscrizione definitiva del seguente Accordo Integrativo per la cessione a titolo gratuito di "ferie solidali".

Premessa

Il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, all'art. 24, prevede che: "*Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro*".

Art.1

Finalità e obiettivi

1. L'Amministrazione attraverso l'adozione dell'Istituto delle "ferie solidali" (giornate di ferie o ore equivalenti accantonate nella Banca delle ore), interviene a supporto dei lavoratori che si trovino in una o più delle seguenti situazioni:
 - malattia grave, certificata e documentata, che hanno già esaurito sia il periodo massimo di malattia retribuita (18 mesi) sia le giornate di ferie e permessi retribuiti;
 - assistenza a figli, componenti del nucleo familiare e/o parenti e affini di primo grado che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti.
2. Considerato che l'Accordo è indirizzato ad accrescere il benessere organizzativo in Ateneo, attraverso l'applicazione di una azione di solidarietà tra colleghi, che si integra con le misure di conciliazione tra vita privata e lavoro già avviate al Politecnico di Torino, si ritiene di dare immediata attuazione all'istituto nelle more della stipula del nuovo Contratto Collettivo Nazionale.
3. L'applicazione dell'Accordo non comporta oneri aggiuntivi per l'Ateneo.

Art.2

Ambito di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente Accordo si applica a tutto il personale Tecnico Amministrativo del Politecnico di Torino, in servizio a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Il presente Accordo resta in vigore sino ad emanazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di eventuali normative inerenti la materia e potrà essere oggetto di revisione dopo un periodo sperimentale di sei mesi dalla firma.

Art.3

Criteri, condizioni e modalità

1. Il personale tecnico amministrativo può volontariamente cedere le giornate di ferie maturate fino ad un massimo di cinque giorni complessivi per ciascun anno, eccedenti comunque la misura di quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve irrinunciabilmente usufruire, come previsto dal D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66.
2. Il personale tecnico amministrativo può volontariamente cedere anche le ore accantonate nella Banca delle Ore, fino ad un massimo di 36 ore per ciascun anno.
3. La cessione non richiede il previo consenso del datore di lavoro.
4. Ai fini dell'attuazione dell'istituto, il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo che si trovi nelle condizioni di necessità di cui all'art. 1 può avanzare all'Amministrazione la richiesta, reiterabile

2
R

B MK R

MP → Glau Le
UIC RUA

BB
EN
CE
CF

qualora lo stato di necessità permanga, di utilizzo di "ferie solidali" per un massimo di trenta giorni per ciascuna istanza, previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità di cui al precedente art. 1, rilasciata esclusivamente da struttura sanitaria pubblica.

5. È prevista la facoltà, per il richiedente delle "ferie solidali", di allegare alla propria richiesta gli eventuali moduli di cessione a titolo gratuito dei giorni di ferie/ore equivalenti compilati da parte di colleghi coinvolti in prima istanza direttamente dall'interessato, per un massimo complessivo di 30 giorni.
6. La fruizione delle "ferie solidali" resta comunque vincolata al preventivo complessivo utilizzo di tutte le proprie ferie, recuperi e permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente.
7. L'amministrazione, ricevuta la richiesta dell'interessato senza avvalersi della facoltà di cui al precedente punto 4, rende nota al personale l'esigenza di "ferie solidali", in forma rigorosamente anonima, e invita i propri dipendenti, su base volontaria, a indicare sulla modulistica allegata la loro adesione alla richiesta, con l'indicazione della quantità di giorni che intendono cedere.

Art.4

Riconoscimento delle ferie solidali

1. Sulla base delle disponibilità pervenute allegate alla richiesta di "ferie solidali" o al termine del periodo utile per la dichiarazione di adesione alla richiesta - nel caso di pubblicizzazione della stessa - una volta effettuate le opportune verifiche in merito alla fattibilità della cessione, si procederà alla totalizzazione dei giorni di ferie/ore equivalenti ceduti -sulla base dell'ordine di arrivo e delle disponibilità segnalate, per un massimo di 30 giorni per ogni richiesta, con conseguente caricamento delle giornate/ore aggiuntive sul cartellino personale del dipendente richiedente.
2. Per il rispetto dell'anonimato, tali ferie aggiuntive non saranno contraddistinte da un codice che ne permetta l'identificazione come istituto solidale.
3. Una volta acquisite, le "ferie solidali" rimangono definitivamente nella disponibilità del dipendente richiedente.


Art.5

Sicurezza dei dati

1. Il Politecnico di Torino assicura che le operazioni di raccolta e assegnazione delle giornate di "ferie solidali" saranno effettuate nel totale rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003.

Torino,

La delegazione di Parte Pubblica



3

La delegazione di Parte Sindacale



**CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI "FERIE SOLIDALI" MATURATE DAL PERSONALE
TECNICO AMMINISTRATIVO DEL POLITECNICO DI TORINO A FAVORE DI
COLLEGHI CHE SI TROVINO NELLE CONDIZIONI DEFINITE DALL'ART. 1 DELL'
"ACCORDO INTEGRATIVO SULLA CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI FERIE SOLIDALI"**

Il sottoscritto _____
Nome e cognome

Nato a _____ il _____

n. di matricola _____

in servizio presso _____

dichiara di voler cedere a titolo gratuito

n. ___ giorni di ferie/ore accantonate nella Banca delle Ore _____ anno
solare 2015

n. ___ giorni di ferie/ore accantonate nella Banca delle Ore _____ anno
solare 2016

Data,

Firma